



Comune di Vigonovo

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.41

OGGETTO:

Modifica del Regolamento Edilizio Comunale con integrazione all'art. 3.1.1 "Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici" relativamente agli interventi su coperture di fabbricati esistenti in zona agricola.

L'anno duemilaventitre addì venticinque del mese di ottobre alle ore diciannove e minuti nove nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Martello Luca - Sindaco	Sì
2. Sattin Luisa - Vice Sindaco	Sì
3. Danieletto Andrea - Consigliere	Sì
4. Dorio Sabrina - Consigliere	Sì
5. Nalin Marco - Consigliere	No
6. Carraro Caterina - Consigliere	Sì
7. Daniele Veronica - Consigliere	Sì
8. Rubin Alberto - Consigliere	Sì
9. Tono Fabio - Consigliere	Sì
10. Mengato Pavanello Roberto - Consigliere	Sì
11. Fogarin Filippo - Consigliere	Sì
12. Baraldo Elisabetta - Consigliere	No
13. Trolese Antonio - Consigliere	No
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor CALLEGARI ENNIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Danieletto Andrea nella sua qualità di Assessore assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERA

PREMESSO che:

- il Comune di Vigonovo è dotato del Piano Regolatore Comunale (PRC), così composto:
 - Piano di Assetto del Territorio (PAT), redatto in co-pianificazione con la Provincia di Venezia adottato con deliberazione di C.C. n. 34 del 14.09.2015 e successivamente approvato, ai sensi dell'art. 15 comma 6 della L.R. n. 11/2004, con Conferenza dei Servizi tra Regione Veneto e Comune di Vigonovo in data 18.10.2018 e pubblicato nel BUR della Regione Veneto n. 124 del 14.12.2018;
 - Piano degli interventi (P.I.) – adottato con deliberazione di C.C. n. 34 del 18.12.2019 e successivamente approvato con deliberazione di C.C. n. 18 del 25.06.2020, pubblicato nell'albo pretorio in data 08.07.2020;
 - Variante n. 2 al Piano degli Interventi, adottata con delibera di C.C. n. 49 del 09.11.2020 ed approvata con delibera di C.C. n. 21 del 28.06.2021;
 - Variante n. 1 al Piano degli Interventi, adottata con delibera di C.C. n. 29 del 29.07.2021 ed approvata con delibera di C.C. n. 11 del 29.04.2022;

DATO ATTO che:

- la lettera d) del comma 2) dell'art. 10 della L.R. 61/85, (che prevedeva nel novero degli elaborati del PRG, il Regolamento Edilizio), è stato abrogato dalla lettera e) comma 1) dell'art. 49 della L.R. 11/2004;
- ai sensi del comma 4) dell'art. 2 del DPR 380/2001, ai Comuni, viene demandato, nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'art. 3 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, la disciplina dell'attività edilizia;

DATO ATTO di quanto esposto, le Amministrazioni Comunali possono ben procedere – attraverso l'adozione di un proprio provvedimento – a disciplinare e/o modificare il regolamento edilizio in senso conforme alle nuove discipline, in attuazione della propria autonomia normativa, Costituzionalmente garantita dall'art. 114;

ACCERTATO che non sarà necessaria l'adozione di una apposita variante al Piano degli Interventi ma sarà sufficiente approvare la modifica integrativa del Regolamento Edilizio nei termini e nei modi previsti per qualunque altro regolamento comunale e, quindi mediante l'adozione di un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

VISTO il "Regolamento Edilizio in applicazione alla DGR n. 669 del 15.05.2018 – Adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo (RET)" ed i relativi allegati, e più precisamente "Allegato 1 – Regolamento per l'installazione di infrastrutture per impianto radioelettrici e per la modifica delle loro caratteristiche ed "Allegato 2 –Regolamento del Verde pubblico e privato che allegati al presente provvedimento ne fanno parte integrante e sostanziale, approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 18.12.2019;

VISTO l'adeguamento del Regolamento Edilizio comunale alla L.R. n. 51 del 23.12.2019 "Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi" approvato con deliberazione di C.c. n. 10 del 29.04.2022;

DATO ATTO che a seguito dell'evento atmosferico calamitoso e straordinario avvenuto nella giornata del 19.07.2023 sono state numerose le richieste pervenute dai privati cittadini e tecnici professionisti ai fini della sistemazione delle coperture danneggiate, rilevando l'impossibilità di applicare materiali e tipologie previste dal regolamento edilizio per la zona agricola, ovvero "*... il manto del tetto dovrà essere realizzato con coppi di laterizio, possibilmente utilizzando elementi di recupero per lo strato superiore. Sono esclusi materiali di copertura in manufatti di cemento, lamiera o altro.*" in quanto molte strutture risultano essere vetuste e pertanto non strutturalmente idonee a supportare carichi derivanti dall'applicazione di nuovi materiali.

Considerato che numerosi casi delle richieste di cui al capoverso precedente riguardano il danneggiamento di coperture in eternit/amianto, si ritiene opportuno favorire la sostituzione di tali

coperture con tipo di manto che per materiale e colore ben si inserisca nel contesto della zona agricola, tipo finto-coppo e lamiera grecata.

Tale deroga normativa trova applicazione solo per i fabbricati esistenti mentre per le nuove costruzioni, ristrutturazioni (intese come demolizioni e ricostruzioni) ed interventi che prevedono il rifacimento totale della struttura della copertura dovrà essere rispettato quanto già previsto dal vigente art. 3.1.1.10 lett. b) del Regolamento edilizio comunale;

RITENUTO quindi di dover modificare d'ufficio, il Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 18.12.2019, e successivo adeguamento approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 29.04.2022, per le motivazioni di cui al punto precedente, con integrazione al seguente articolo:

- art. 3.1.1 “Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici”

*3.1.1.10 Tipologia degli edifici e degli interventi edificatori in zona agricola
Let. b) Copertura.*

dopo la frase “sono esclusi materiali di copertura in manufatti di cemento, lamiera o altro” è inserita la seguente disposizione:

“Nei casi di danni a coperture a seguito di eventi atmosferici calamitosi e straordinari e/o bonifica del materiale amianto, per i soli fabbricati le cui condizioni strutturali risultano precarie documentate da idonea perizia strutturale, può essere ammessa la sostituzione dell'attuale copertura con altro tipo di manto che per materiale e colore ben si inserisca nel contesto della zona agricola, tipo finto-coppo e lamiera grecata. Tale deroga si applica esclusivamente per gli interventi disciplinati dall'art. 3 comma 1 lett. a) e b) del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. con esclusione dei casi di rifacimento totale della struttura della copertura.”

RITENUTO che rimangono vigenti l' “Allegato 1 –Regolamento per l'installazione di infrastrutture per impianto radioelettrici e per la modifica delle loro caratteristiche” e l' “Allegato 2 –Regolamento del Verde pubblico e privato” allegati Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 18.12.2019, e di cui ne fanno parte integrante e sostanziale, non essendo stati oggetto ad alcuna modifica e/o integrazione, e che sono depositati agli atti;

VISTI:

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – P.T.C.P.;
- il Piano di Assetto del Territorio – P.A.T. – di questo Comune, come ben specificato in premessa;
- il Piano degli Interventi – P.I. – e successive varianti di questo Comune, come ben specificato in premessa;

VISTA la L.R. n. 11/2004 “Norme per il governo de territorio ed in materia di paesaggio” e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 380/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;

SI PROPONE

1. di dare atto di quanto riportato in premessa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di modificare d'ufficio, il Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 18.12.2019, e successivo adeguamento approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 29.04.2022, per le motivazioni esplicitamente citate in premessa, con integrazione al seguente articolo:
 - art. 3.1.1 “Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici”
*3.1.1.10 Tipologia degli edifici e degli interventi edificatori in zona agricola
Let. b) Copertura.*

dopo la frase *“sono esclusi materiali di copertura in manufatti di cemento, lamiera o altro”* è inserita la seguente disposizione:

“Nei casi di danni a coperture a seguito di eventi atmosferici calamitosi e straordinari e/o bonifica del materiale amianto, per i soli fabbricati le cui condizioni strutturali risultano precarie documentate da idonea perizia strutturale, può essere ammessa la sostituzione dell’attuale copertura con altro tipo di manto che per materiale e colore ben si inserisca nel contesto della zona agricola, tipo finto-coppo e lamiera grecata. Tale deroga si applica esclusivamente per gli interventi disciplinati dall’art. 3 comma 1 lett. a) e b) del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. con esclusione dei casi di rifacimento totale della struttura della copertura.”

3. di stabilire che dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio, viene abrogato il precedente Regolamento Edilizio ed ogni altra norma regolamentare comunale, in contrasto con i contenuti dello stesso, rimangono invece vigenti l’ *“Allegato 1 –Regolamento per l’installazione di infrastrutture per impianto radioelettrici e per la modifica delle loro caratteristiche”* e l’ *“Allegato 2 –Regolamento del Verde pubblico e privato”* allegati Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 18.12.2019, e successivo adeguamento approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 29.04.2022, non essendo stati oggetto di alcuna modifica e/o integrazione, e che rimangono depositati agli atti;
4. di demandare al Responsabile dell’Area Edilizia Privata – Urbanistica gli adempimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune di Vigonovo (www.comune.vigonovo.ve.it/) nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio, ai sensi dell’art. 39 comma 1 del D.Lgs 33/2013;

data l’urgenza di recepire i contenuti della modifica stabilita dalla presente deliberazione nel regolamento edilizio di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto:

PRESO ATTO dell’allegato parere favorevole, espresso dal funzionario incaricato ex art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma I, lett. b) del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213:

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
PARERE TECNICO	Favorevole	19/10/2023	F.to: CARRARO THOMAS

Sindaco relaziona sul punto. Fa presente come tali modifiche siano state assunte in relazione ai danni prodotti dal maltempo dove sono emerse delle criticità e che rispondono alle richieste dei cittadini. Ritiene che siano interventi necessari per ripristinare le situazioni che si sono venute a creare a seguito degli eventi eccezionali.

Carraro fa presente come con la legge regionale 11 il regolamento sia di competenza del consiglio e che diventa un semplice regolamento. Si sofferma sulle modifiche proposte inerenti al regolamento rilevando come vi siano dei vincoli specifici per le zone agricole anche in termini di copertura. Fa presente come gli allegati correlati non siano oggetto di modifica.

Trolese ritiene che i casi interessati siano molto limitati. Chiede chi farà la perizia strutturale proponendo di eliminare tale previsione. Ritiene troppo limitante la previsione del coppo laterizio proponendo la sua eliminazione anche per la previsione dell’intervento inerente alla lamiera. Ritiene che l’intervento sia possibile in base alla documentazione presentata senza perizia strutturale. In riferimento all’amianto manifesta delle perplessità per quanto previsto.

Sindaco si sofferma sulla previsione del coppo rilevando come vi possano essere impatti significativi anche per pochi casi e per i casi di amianto. Fa presente come tale intervento sia dettato dall'emergenza; mentre per la perizia ritiene che si garantisca la situazione. Propone che la proposta venga approvata così come fatta ma che si tiene conto quanto emerso.

Fogarin chiede cosa si intenda per straordinario come indicato dalla previsione normativa dato che non sono indicati i criteri; rileva come vi sia anche la mancanza di una correlazione ad ambiti diversi. Manifesta delle perplessità riguardo alle indicazioni alla struttura.

Carraro fa presente come la perizia riguardi la copertura.

Fogarin evidenzia il caso di una struttura danneggiata.

Esce Nalin presenti 12

Carraro indica le tipologie per intervenire e si sofferma sulle situazioni di danni alla struttura.

Fogarin ritiene che se la struttura sia già precaria risulta necessario rifare la struttura. Ritiene che le previsioni riguardino pochi casi e che non si vedano in concreto.

Sindaco si sofferma sulla situazione delle strutture facendo presente come il numero dei beneficiari si saprà in futuro; ritiene che per le strutturali siano correlato al peso del coppo. Rileva come siano positivi le indicazioni date utili per le prossime modifiche evidenziano delle diverse modifiche proposte. Fa presente come si risponda alle esigenze emerse.

Danieletto ricorda la situazione del conflitto di interesse.

Fogarin rileva di non sapere se votare la proposta ritenendo che per pochi casi sia da portare in commissione.

Trolese ritiene che sia da portare in commissione prima di una definizione definitiva.

Sindaco afferma di essere favorevole per la commissione anche su invito. Ritiene che sia un passo piccolo in avanti a favore del cittadino evidenziando come sia un limite alle possibili elusioni applicative.

Segretario comunale chiede al consigliere Trolese il valore delle sue richieste

Trolese fa presente come le sue richieste siano semplice indicazioni.

Danieletto fa presente come la materia sarà oggetto di commissione.

Trolese fa presente di ritirare la richiesta pregiudiziale.

Danieletto su indicazione del Sindaco fa presente come la commissione sarà entro fine novembre.

Baraldo fa presente di non voler partecipare alla votazione.

Escono Baraldo e Trolese presenti 10

Danieletto sostituisce la consigliera Baraldo con il consigliere Fogarin quale scrutatore.

Tenutasi la seguente votazione:

Presenti:	n. 10 (dieci)
Favorevoli:	n. 10 (dieci)
Astenuti:	nessuno
Contrari:	nessuno.

DELIBERA

Di approvare la suestesa proposta di delibera relativa all'argomento in oggetto.

Quindi, stante l'urgenza di provvedere come motivata nella proposta, con successiva e separata votazione favorevole unanime, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta.

Il Presidente
Firmato digitalmente
Danieletto Andrea

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
CALLEGARI ENNIO
